

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2008/0142(COD)

15.10.2008

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Relatore per parere: Iles Braghetto

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

.....

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2007 sull'Inventario della realtà sociale - Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007 osservava che, sebbene gli Stati membri siano tra i paesi più ricchi del mondo, nuove forme di povertà e di disuguaglianza che riguardano la salute delle persone stanno emergendo, come ad esempio l'aumento della obesità e problemi di salute mentale.

Or. en

Motivazione

Sottolinea che i servizi di assistenza sociale e sanitaria possono svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Il Libro bianco della Commissione

del 23 ottobre 2007, intitolato "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013" definisce una prima strategia CE per le attività comunitarie in materia di salute.

Or. en

Motivazione

La comunicazione si basa sull'impegno assunto dagli Stati membri e dalla Comunità di rispettare i valori e principi comuni delle politiche sanitarie. La risoluzione del Parlamento sottolinea che la salute è una delle principali questioni sociali e politiche da cui dipende il futuro dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I servizi sanitari e i servizi sociali di interesse generale svolgono un ruolo fondamentale nel modello sociale europeo ma ricevono finanziamenti inadeguati in alcuni Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero riconoscere questo ruolo fondamentale in fase di applicazione del diritto del mercato interno e della concorrenza.

Or. en

Motivazione

Ribadisce il punto di partenza generale di ogni discussione in materia di sistema sanitario.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La liberalizzazione dei servizi sanitari potrebbe determinare una maggiore disparità nell'accesso a cure sanitarie di qualità.

Or. en

Motivazione

Presenta una delle principali preoccupazioni del Parlamento europeo per quanto riguarda l'assistenza sanitaria.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) I servizi di assistenza sanitaria di alta qualità, forniti dalle comunità locali, sviluppati qualora possibile in cooperazione con gli utenti ed i pazienti, potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale;

Or. en

Motivazione

Questo è uno degli elementi centrali della risoluzione di cui al considerando 1.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Le disuguaglianze nel settore della salute, sia tra gli Stati membri che all'interno di essi, permangono ancora considerevoli. Gli Stati membri dovrebbero affrontare tali disuguaglianze, segnatamente assicurando concretamente l'accesso universale all'assistenza sanitaria.

Or. en

Motivazione

Pietra angolare di tutte le politiche che riguardano l'assistenza sanitaria dovrebbe avere l'obiettivo di garantire l'accesso universale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Nel definire l'assistenza sanitaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero considerare l'eventualità di riconoscere gli effetti positivi delle cure termali nella convalescenza e nella conservazione della salute.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento numero 2. Le cure termali possono svolgere un ruolo importante sia nel prevenire che nel curare i problemi di salute. Gli Stati membri, la Commissione e le compagnie di assicurazione sanitaria dovrebbero informarsi quanto al valore aggiunto di questo tipo di disposizioni.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero, in sede di attuazione della presente direttiva, tener conto della risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 sullo status delle medicine non convenzionali (1).

(1) GU C 182 del 16.6.1997, pag. 67.

Or. en

Motivazione

Poiché una parte della popolazione negli Stati membri si avvale di questo tipo di farmaci e terapie, la risoluzione chiede alla Commissione di avviare un processo di riconoscimento della medicina non convenzionale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Agevolando la libera circolazione dei pazienti all'interno dell'Unione europea, la presente direttiva contribuisce a determinare una concorrenza tra i prestatori di servizi sanitari. Tale concorrenza è in grado di contribuire ad un aumento della qualità delle cure sanitarie per tutti e alla creazione di centri di eccellenza.

Or. en

Motivazione

Nel momento in cui la direttiva otterrà questo risultato potrà fornire un contributo positivo ai

sistemi sanitari degli Stati membri, ma un attento monitoraggio è necessario per la verifica dei risultati della direttiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 ter) Tutti dovrebbero avere accesso a un Centro europeo di riferimento (ECR).

Or. en

Motivazione

La discussione sui Centri europei di riferimento è ancora in corso. E' importante sottolineare che questa discussione deve giungere ad una conclusione e che l'obiettivo dei Centri è la parità di accesso per tutti. Il rimborso deve pertanto essere parte del regolamento relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro generale finalizzato alla prestazione di un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di *alta* qualità.

La presente direttiva istituisce un quadro generale finalizzato alla prestazione di un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, ***efficace***, efficiente e di *alta* qualità.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare che i cittadini debbano recarsi in un altro Stato membro per la loro assistenza sanitaria, è importante che il sistema sia anche efficace.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "assistenza sanitaria": un servizio sanitario prestato da un professionista della sanità o sotto la supervisione del medesimo nell'esercizio della professione, indipendentemente dalle sue modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento a livello nazionale o dalla sua natura pubblica o privata;

Emendamento

(a) "assistenza sanitaria": un servizio sanitario prestato da un professionista della sanità o sotto la supervisione del medesimo nell'esercizio della professione, indipendentemente dalle sue modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento a livello nazionale o dalla sua natura pubblica o privata; ***Ai fini degli articoli 6, 7, 8, 9 e 15, l'assistenza sanitaria comprende prestazioni in natura di cui al regolamento (CE) 883/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1).***
(1) GUL 166, del 30.4.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Per superare il problema relativo al fatto che gli articoli 6- 9 e 15 della direttiva interferiscono con il regolamento relativo al coordinamento della sicurezza sociale (883/04), è stato aggiunto un riferimento all'articolo 1 del regolamento.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'applicazione degli standard da parte dei fornitori di assistenza sanitaria sia oggetto di ***un regolare*** monitoraggio e che vengano adottate azioni correttive in caso di mancato rispetto degli standard adeguati, tenuto conto dei progressi delle scienze mediche e delle tecnologie sanitarie;

Emendamento

(b) l'applicazione degli standard da parte dei fornitori di assistenza sanitaria sia oggetto di ***regolari*** monitoraggio ***e valutazione*** e che vengano adottate azioni correttive in caso di mancato rispetto degli standard adeguati, tenuto conto dei progressi delle scienze mediche e delle tecnologie sanitarie;

Motivazione

La valutazione dei risultati del monitoraggio è importante per evidenziare gli elementi su cui si basa l'azione correttiva. Inoltre, i risultati della valutazione possono essere utilizzati per creare, nei prossimi anni, una rete di prestatori di servizi sanitari accreditati e riconosciuti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i fornitori di assistenza sanitaria forniscano tutte le informazioni pertinenti che consentano ai pazienti di compiere una scelta informata, in particolare informazioni in merito a disponibilità, prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale;

Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria forniscano tutte le informazioni pertinenti che consentano ai pazienti di compiere una scelta informata, in particolare informazioni in merito a **qualità**, disponibilità, prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale, **e per quanto riguarda il rimborso di altre spese che spettano al paziente, come i costi relativi al viaggio e alla sistemazione per i genitori che accompagnano i loro figli;**

Motivazione

Per garantire che i pazienti siano informati circa le disposizioni in materia di rimborso che li riguardano.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) l'accreditamento dei prestatori di servizi sanitari nello Stato membro di

trattamento.

Or. en

Motivazione

L'accreditamento è un elemento importante al fine di valutare la qualità dei prestatori di servizi sanitari in altri Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri di affiliazione garantiscono l'esistenza di meccanismi i quali consentano di fornire ai pazienti che le richiedano le informazioni in merito all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro e alle condizioni applicabili, fra l'altro in relazione all'eventuale danno causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in un altro Stato membro.

Emendamento

1. Gli Stati membri di affiliazione garantiscono l'esistenza di meccanismi i quali consentano di fornire ai pazienti che le richiedano le informazioni in merito all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro e alle condizioni applicabili, fra l'altro in relazione all'eventuale danno causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in un altro Stato membro. ***Tali informazioni comprendono, almeno, la descrizione della qualità, della disponibilità e del costo dei servizi sanitari prestati nell'altro Stato membro, nonché le prestazioni degli ospedali.***

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'emendamento sono necessarie al fine di poter effettuare una scelta ponderata per un ospedale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) diffonde e fornisce ai pazienti informazioni concernenti in particolare i

Emendamento

(a) diffonde e fornisce ai pazienti informazioni concernenti in particolare i

diritti connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e le garanzie di qualità e sicurezza, la protezione dei dati personali, le procedure di denuncia e gli strumenti di tutela disponibili in relazione all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro, *nonché* le condizioni applicabili;

diritti connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e le garanzie di qualità e sicurezza, la protezione dei dati personali, le procedure di denuncia e gli strumenti di tutela disponibili in relazione all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro, le condizioni applicabili, ***nonché i centri di eccellenza o i centri sanitari specializzati in alcune malattie;***

Or. en

Motivazione

Il diritto all'informazione del paziente deve essere completato con le informazioni sui centri di eccellenza e i centri sanitari specializzati per poter effettuare una scelta ponderata.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo delle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria. Le reti restano sempre aperte ai nuovi fornitori di assistenza sanitaria che intendano aderirvi purché essi soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri previsti.

Emendamento

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo delle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria. ***Migliorare l'esperienza di cooperazione per quanto riguarda l'assistenza sanitaria all'interno dei gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (European cross-border cooperation groupings).*** Le reti restano sempre aperte ai nuovi fornitori di assistenza sanitaria che intendano aderirvi purché essi soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri previsti.

Or. en

Motivazione

Il GECT è, a livello di cooperazione sanitaria transfrontaliera, uno strumento importante e già esistente. Le migliori prassi del GECT potrebbero essere utilizzate per ulteriori sviluppi nel campo della presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) contribuire a garantire un efficace accesso universale all'assistenza sanitaria, segnatamente al fine di lottare contro le disuguaglianze nei risultati del settore sanitario, sia tra gli Stati membri che al loro interno;

Or. en

Motivazione

Questo è uno degli elementi centrali delle politiche di assistenza sanitaria.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera (f ter) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) istituire una banca dati di tutti i prestatori di servizi sanitari e di tutte le informazioni sulle specifiche specializzazioni, al fine di redigere un elenco dei centri di eccellenza;

Or. en

Motivazione

Questo può aiutare i pazienti a compiere la scelta giusta per un determinato ospedale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 18 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'obiettivo di tale raccolta di dati è quello di valutare se la presente direttiva

*contribuisca alla mobilità dei pazienti,
alla qualità dei servizi sanitari in
generale, e al principio di accesso
universale.*

Or. en

Motivazione

Va sottolineato che, dato l'obiettivo della direttiva, i dati raccolti dovrebbero contribuire a valutare se la direttiva realizza tale obiettivo. Questo dovrebbe essere uno dei principali elementi anche nella relazione (articolo 20).